

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1190**

“Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, recante proroga
delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione”

dicembre 2013
n. 85



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1190**

“Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, recante proroga
delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione”

dicembre 2013
n. 85

a cura di: A. Mattiello

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato realizzato sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 79 (serie "Progetti di legge") relativo al testo del decreto legge n. 114 del 2013 recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, quale presentato in prima lettura per la conversione presso quel ramo del Parlamento – A.C. 1670, integrandolo ed aggiornandolo alla luce delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 10 ottobre 2013. L'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa è durato dal 16 ottobre al 5 novembre 2013. L'Aula della Camera ha iniziato la discussione del disegno di legge il 5 novembre e nella seduta del 27 novembre ha deciso il rinvio alle commissioni di merito dove è stato nuovamente esaminato il 28 novembre. Nuovamente all'esame dell'Aula dal 2 dicembre, è stato approvato il 4 dicembre 2013 ed è stato trasmesso il giorno stesso al Senato (AS 1190).

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della sua redazione, tenuto conto del ridotto intervallo di tempo tra l'esito dei lavori in prima lettura presso la Camera e l'inizio dell'esame in Senato.

Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 1-bis <i>(Obblighi informativi verso le Camere)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 5 <i>(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 6 <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 7 <i>(Regime degli interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 8 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 9 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	69

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell'art. 1 del sopra richiamato D.L. 227/2012.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afgano consiste in 2.900 unità. Il precedente D.L. 227/2012 di proroga, , aveva previsto per le medesime missioni l'impiego di 3.100 unità.

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL *Afghanistan*, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Come ricorda la relazione illustrativa, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle *Afghan National Security Forces* (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 "transition" ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo

(*training, mentoring e altri technical enablers*) sia finanziario e definire il contenuto della *Enduring Partnership* fra NATO e Afghanistan.

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di 40.237.496, nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. 227/2012.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

Il **comma 3** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 22.444.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell'art. 1 del D.L.227/2012 e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit* (MSU),
- la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),
- il Security Force Training Plan in Kosovo,
- la Joint Enterprise Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 565 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le medesime operazioni una media di 465 unità.

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il

mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

L'operazione *Joint Enterprise* comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*).

KFOR (*Kosovo Force*) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l'EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo e ad UNMIK in Kosovo è altresì autorizzata dal comma 18 del presente articolo.

Il **comma 4** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 75.320 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'art. 1 del D.L. 227/2012. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione dell'UE *ALTHEA* - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n.

1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 5** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 5.090.340 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 227/2012.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 347 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Il **comma 6** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 285.997 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*), con 13 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione TIPH 2 (*Temporary International Presence in Hebron*) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

Il **comma 7** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013, scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (*Rafah Crossing Point – RCP*) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione

della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il **comma 8** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

UNAMID, istituita dalla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2063 (2012) del 31 luglio 2012, è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.

Il **comma 9** autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 66.961 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie

cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il **comma 10** autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa 11.424.069 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 227/2012.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 247 unità, a fronte delle 671 autorizzate nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione *Atalanta* è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite -richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012- in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il mandato prevede:

a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L'operazione *Atalanta*, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato.

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione "a lungo termine" contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata *Ocean Shield* (scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze *Standing NATO Maritime Group 1 e 2* (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

Il **comma 11** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 5.509.576 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni). Tali attività erano state da ultimo prorogate dall'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 227/2012.

Il **comma 12** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 3.689.030 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, nonché alle iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'art. 1, comma 13 del D.L. n. n. 227/2012 (tra cui la missione *EUCAP Nestor*).

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 155 unità, a fronte delle 101 unità autorizzate dal precedente decreto di finanziamento delle missioni. La somma prevista dal comma 12 in esame è altresì destinata alle iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

La missione *EUTM Somalia* (*European Union Training mission Somalia*), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

La missione *EUCAP Nestor* (*European Union regional maritime Capacity Building*), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della *governance* marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa

comune (PSDC), rafforzata con *expertise militare* ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia. *L'EUCAP Nestor* ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *L'EUCAP Nestor* svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

Il **comma 13 -come modificato dalla Camera-** autorizza la spesa di 2.547.405 euro volta a consentire dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la partecipazione di personale militare **nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni**, alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)* di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità), già autorizzato dall'art.1, comma 14 del precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni, confermandone l'organico.

La missione *EUBAM Libya*, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l'ordine pubblico attraverso l'affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle

aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 (2011) ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l'assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 96.139 euro per la prosecuzione dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 della partecipazione italiana di personale militare alla missione *EUMM Georgia*, confermando l'organico previsto dal precedente decreto-legge n. 227/2012, autorizzato dall'articolo 1, comma 15.

La missione *EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia* è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. È stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

L'*EUMM* opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (*United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG*).

La missione ha il compito di monitorare l'Accordo dell'8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) *Stabilization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
- b) *Normalization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
- c) *Confidence building*: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l'attivazione di collegamenti fra le stesse;
- d) Alimentazione dell'azione politica UE e di altre forme di impegno dell'Unione nell'area.

Il **comma 15** autorizza per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata *UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan)* disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 2 unità, confermando l'organico indicato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione UNMISS, dispiegata a decorrere dal 9 luglio 2011, a seguito della risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011 e richiamata da ultimo dalla risoluzione 2057 del 5 luglio 2012, è finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan.

Il **comma 16** autorizza per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger* e EUTM Mali.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito delle richiamate missioni è costituito da 27 unità, a fronte delle 24 previste dall'articolo 1, comma 17 del precedente decreto-legge n. 227/2017, autorizzate a partecipare alle sole missioni dell'UE.

A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della regione dell'Azawad.

La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell'ottobre 2011 l'MNLA (Mouvement National de Libération de l'Azawad), con l'obiettivo di rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie del nord del paese. Il 17 gennaio 2012 i ribelli hanno lanciato un'intensa campagna militare e il 12 marzo le truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach, nei pressi di Tessalit, città al confine con l'Algeria, considerata strategica per portare l'offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è stato travolto da un *golpe*, guidato da un ufficiale delle Forze Armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.

A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione dell'Organizzazione Economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All'inizio di settembre 2012 Traoré aveva chiesto ufficialmente l'intervento militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la *African-Led International Support Mission (AFISMA)* che avrebbe dovuto dare inizio al suo mandato nel settembre 2013,

momento nel quale si riteneva sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe africane e una solidità della catena di comando.

Il repentino avanzamento delle forze ribelli all'inizio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno dell'esercito maliano - denominato *Operazione Serval* - hanno invece fatto sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.

Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012) adottata all'unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di sicurezza chiede al Segretario generale dell'ONU, ai sensi del capitolo VII della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "*presenza multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali*" finalizzata a fornire un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso nel paese. Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno in Mali (*African-led International Support Mission in Mali - AFISMA*) di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto dell'approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta collaborazione con altri partner, prima dell'inizio delle operazioni offensive, di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di criticità.

A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla transizione politica: la MINUSMA, *Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali*, dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell'AFISMA.

Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013, il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di *peacekeeping* nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l'amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle truppe francesi nelle eventuali situazioni di "imminente e seria minaccia" su richiesta del Segretario generale dell'ONU.

La missione *EUCAP Sahel Niger* e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza nell'ambito dell'attuazione della "*Strategia dell'UE per la sicurezza e lo*

sviluppo del Sahel" adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione della povertà e che il *capacity building* debba focalizzarsi su capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo. Coerentemente con tale strategia regionale, l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico francese Reveyrand de Menthon.

L' ***EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel)***, istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013, si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (*Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale*) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la *governance* e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel.

In particolare, l' *EUCAP Sahel Niger* fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

La missione dell'UE in Mali (***EUTM Mali, EU Training mission in Mali***) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito del Mali a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'*EUTM Mali* è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario Generale dell'ONU, a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto¹ al Consiglio di Sicurezza per convogliare

¹ Report of the Secretary General on the situation in the Sahel region, 14 June 2013, S/2013/354, par. 4.

l'azione della comunità internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "*Strategia integrata dell'ONU*" predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato nell'ottobre 2012).

La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:

- rafforzamento della *governance* inclusiva ed efficace in tutta la regione (*governance*);
- rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (*security*);
- integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la resilienza (*resilience*).

Il **comma 17** autorizza la spesa di 1.346.502 per la prosecuzione, per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paese dell'area balcanica.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 45 unità, a fronte delle 24 unità autorizzate dal precedente D.L. 227/20120 all'art. 1, comma 20.

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto *Bilaterale Interni*) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 18** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 16.070 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito delle missioni EULEX ed UNMIK è costituito rispettivamente da 30 unità ed una unità, a fronte delle 30 complessive autorizzate dal D.L. n. 227/2012, articolo 1, comma 21, del D.L. n. 227/2012.

(per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda il commento al comma 3 del presente articolo)

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per

favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNM. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit - C.I.U.*), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 19** autorizza per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 33.220 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 2 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 227/2012 di finanziamento delle missioni, all'articolo 1, comma 22.

La missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il **comma 20** autorizza un'ulteriore spesa di 91.430 euro dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)* di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Polizia di Stato autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 4 unità.

(per ciò che attiene la missione EUBAM Libya, si veda il commento al comma 13 del presente articolo)

Il **comma 21** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 2.895.192 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (*European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)*) già prevista -limitatamente al primo semestre del 2013- dal precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all'art. 1, comma 25.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 30 unità, a fronte delle 5 autorizzate dal precedente decreto- legge di finanziamento delle missioni.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 227 del 2012 ha autorizzato per 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali, in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

(per ciò che attiene la missione EUBAM Libya, si veda il commento al comma 13 del presente articolo)

Il **comma 22** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 4.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all'art. 1, comma 27, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 10.000.000 euro

Il **comma 23** autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 265.442 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 7 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 227/2012 di finanziamento delle missioni, all'articolo 1, comma 28.

Il **comma 24** autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti quattro mezzi veicoli blindati leggeri mezzi di trasporto e logistici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 192.000 per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.

Al riguardo, si ricorda che il precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all'articolo 1, comma 30, aveva già previsto -relativamente all'intero anno 2013- un'autorizzazione di spesa di 1.100.000 euro.

Tale cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall'Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003.

Ai sensi del **comma 25** -modificato **dalla Camera durante l'esame in sede referente**- il ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2013 a erogare in favore delle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del Codice dell'Ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2012), contributi pari a euro 674.000 (durante il primo passaggio in sede referente alla Camera l'importo autorizzato era stato elevato ad un milione di euro, ma durante il secondo passaggio è stato ripristinato l'importo originario proposto dal governo), vincolati - **secondo il testo modificato dalla Camera**- alla rendicontazione e pubblicazione delle spese, nelle forme e nei modi finalizzati a garantire trasparenza e protezione dei dati personali.

Al riguardo, si segnala che il 24 maggio 2012 il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero.

Rispetto al precedente decreto di riparto (atto n. 448 del 2011), tale capitolo non recava più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l'assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche "è determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall'articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008 , n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare) non è stato prorogato per il successivo triennio e non risulta allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei Sodalizi in parola. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro

256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di “enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d’arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E).

La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale² rilevava che “la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche” determinava “una sperequazione da sanare in tempi rapidi” e prendeva atto “positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)”, integrava “il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011”.

Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011.

In relazione al relativo riparto, le Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole nelle sedute del 18 e 49 dicembre 2012.

Durante in nuovo esame in sede referente a seguito del rinvio alle Commissioni di merito della Camera è stato aggiunto un **comma 25-bis** che autorizza per il 2013 la spesa di ulteriori 300.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, reperiti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito presso il MEF dall'art. 10, comma 5 del D.L. n. 282/2004³.

Tali stanziamenti sono anch'essi vincolati alla rendicontazione e pubblicazione delle spese, nelle forme e nei modi finalizzati a garantire trasparenza e protezione dei dati personali.

Inizialmente, **durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati**, era stato introdotto un comma che autorizzava la spesa di 2 milioni di euro per dare continuità agli interventi di cooperazione civile da parte dei contingenti militari impiegati nelle missioni nei Balcani, in Libano, Afghanistan e Corno d'Africa. **Durante il nuovo esame in sede referente, disposto a seguito del rinvio alle Commissioni di merito stabilito dall'Assemblea**, tale comma è stato **soppresso**, a seguito dell'approvazione dell'**em. 1.159**.

² Cfr. seduta del 4 luglio 2012.

³ Recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

Articolo 1-bis
(Obblighi informativi verso le Camere)

L'**articolo 1-bis, aggiunto dalla Camera**, stabilisce che la relazione analitica del Governo al Parlamento sulle missioni, prevista dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 107/2011⁴, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa, aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto-legge di finanziamento delle missioni, che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza, nonché dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione forniti dai comandi internazionali competenti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti dai contingenti italiani.

Si ricorda che l'art. 9, comma 2, su richiamato stabilisce che entro 60 giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni internazionali, il Governo debba presentare al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto in questione, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti e che in base a tale relazione venga indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

Si ricorda inoltre che la legge n. 231 del 2003, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, prevede, all'articolo 14, una relazione sulle operazioni internazionali in corso, attraverso la quale, ogni sei mesi, i Ministri degli Affari esteri e della Difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

L'ultima relazione (Doc. LXX, n. 1) è stata trasmessa il 20 giugno 2013, con riferimento al periodo 1° luglio –31 dicembre 2012.

Sempre in tema di comunicazioni al Parlamento sulle missioni, si ricorda, altresì, che l'articolo 10-bis del D.L. di proroga missioni n. 215 del 2011⁵ prevede che i ministri degli Affari esteri e della Difesa rendano quadrimestralmente un'informativa alle Commissioni Esteri e Difesa sullo stato delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di stabilizzazione autorizzati dal medesimo decreto.

⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 130/2011.

⁵ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 13/2012

Articolo 2

(Disposizioni in materia di personale)

L'articolo 2 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A tal fine, il **comma 1** del citato articolo 2, rinvia alle disposizioni di cui:

- all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;
- all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (*di seguito illustrato*), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera *b*) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera *c*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

- la lettera *d*) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il *Military Liaison Office* della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la lettera *e*) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
- le lettere *f*) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano

impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (*le cui disposizioni sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010*) e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni, come sopra ricordato) sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio

all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare).

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Da ultimo, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n.

451 del 2001⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

⁶ D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.⁷ La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad

⁷ Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". L'articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore¹⁴ e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici⁸, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l'applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

- l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. *supra*) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;
- Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto legge in esame, l'indennità di missione di cui

⁸ Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

- 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
- nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni il **comma 3** dell'articolo 2 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Nello specifico:

- la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
- la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
- la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMMGeorgia;
- la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime e capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

Il **comma 4** introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del decreto legge di proroga delle missioni internazionali n107 del 2011).

Il presente comma deroga, quindi:

- ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario;
- ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

Nello specifico l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

Il comma 4-bis, aggiunto durante l'esame in sede referente presso la Camera dei Deputati, prevede la possibilità che gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, transitino nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo e che le modalità di transito siano stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale previsione è recata al fine di potenziare il monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, nonché la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali.

Articolo 3

(Disposizioni in materia penale)

L'articolo rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008⁹, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009¹⁰.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001¹¹;

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'**arresto** di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
- che i *reati commessi dallo straniero* nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a *richiesta del Ministro della giustizia*, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze

⁹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

¹⁰ D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

¹¹ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria¹².

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"*¹³ (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

L'articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

¹² Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

¹³ Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*):
- alle direttive;
- alle regole di ingaggio;
- agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»¹⁴.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione – quando

¹⁴ Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

«l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Da ultimo, i commi 2 e 3 dell'articolo 3 recano due modifiche, rispettivamente, al decreto legge n. 152 del 2009 e al decreto legge n. 1 del 2010, entrambi di proroga di precedenti missioni internazionali.

Nello specifico il comma 2 reca una novella al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge n. 152 del 2009 al fine di estendere l'applicazione del termine di dieci giorni per l'effettuazione di accertamenti, rilievi descrittivi o fotografici o altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro, anche a mezzi militari la cui utilizzazione risulti già formalmente programmata nell'anno di riferimento risultando inserita in specifica determinazione del Capo di Stato maggiore di Forza.

La novella prevista, invece dal comma 3 riguarda il comma 4 dell'articolo 9 del DL n. 1 del 2010 ed è finalizzata ad estendere alle attività operative o addestrative svolte al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali la disposizione contemplata da tale norma in base alla quale "non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative riferite alle operazioni e alle attività condotte dalle Forze armate e di polizia fuori dal territorio nazionale e ai sistemi d'arma, mezzi e materiali destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli".

<p style="text-align: center;">DL n. 1 del 2010</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Disposizioni per l'Amministrazione della difesa</p>	<p style="text-align: center;">DL n. 114 del 2013</p> <p style="text-align: center;">Art.3, c.4</p>
<p>4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3,</p>	<p>4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3,</p>

<p>comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.</p>	<p>comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.</p>
---	--

Articolo 4

(Disposizioni in materia contabile)

Il **comma 1** del presente articolo dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il successivo **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo , comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 5

(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)

Il **comma 1** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 la spesa di 23.600.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49¹⁵, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228): lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, nonché in paesi ad essi limitrofi, con particolare riguardo **-secondo le modifiche apportate dalla Camera durante l'esame in sede referente-** a programmi volti al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e al lavoro femminile.

Nell'ultimo trimestre del 2013, e nell'ambito dello stanziamento prima ricordato, il Ministro degli Affari esteri con proprio decreto -trasmesso al Parlamento, **secondo le modifiche apportate dalla Camera in sede referente** - può destinare risorse, non oltre il 15% dell'ammontare totale, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, e può altresì costituire strutture operative temporanee per gli interventi le iniziative previste.

Gli intereventi di cooperazione dovranno essere - **secondo le modifiche apportate dalla Camera in sede referente** - adottati coerentemente con: le direttive OCSE-DAC, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, i principi del diritto internazionale in materia.

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 ha previsto per la cooperazione a dono di cui alla legge 49 del 1987 lo stanziamento di 228.670.000 euro per il 2013. Le previsioni assestate 2013 registrano per i capitoli della cooperazione a dono un incremento di circa 35 milioni di euro.

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell'Afghanistan, la relazione illustrativa del provvedimento segnala che i finanziamenti richiesti per l'ultimo trimestre del 2013 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo (luglio 2012). I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla *governance/rule of Law*, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.

¹⁵ Recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del *Mutual Accountability Framework* concordato alla conferenza di Tokyo e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Per quanto attiene al Pakistan la menzionata relazione sottolinea come esso rappresenti un Paese prioritario per la cooperazione italiana “*in ragione delle sue perduranti difficoltà ad imboccare un percorso di sviluppo sostenibile e dei rischi di destabilizzazione che lo caratterizzano, con ricadute nella regione, in primis in Afghanistan*”. Inoltre, nel corso dell'ultimo trimestre del 2013 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in Iraq, Libia, Somalia e Sud Sudan, mediante la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate e con particolare riferimento alla Libia e alla Somalia.

Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo in Siria, la relazione illustrativa rende noto che, al fine di rispondere all'iniziativa della Presidenza britannica manifestata in occasione del G8 di Lough Erne, per la quale si è auspicato un ulteriore considerevole sforzo finanziario (pari a circa 1,4 miliardi di dollari) per far fronte alle esigenze umanitarie in Siria e nei Paesi vicini e alla luce della revisione degli appelli umanitari delle Nazioni Unite per la Siria e i Paesi limitrofi per una richiesta complessiva di 4,4 miliardi di dollari USA fino a dicembre 2013, si prevede l'allocazione di risorse per interventi umanitari.

Il **comma 2** prevede la possibilità di inviare o reclutare *in loco* personale per la sede della cooperazione civile italiana ad Herat (Afghanistan), nonché, verificate preventivamente le condizioni di sicurezza, nel territorio della Repubblica federale somala: le spese per l'invio di tale personale sono a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, e detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita in base all'articolo 13 della legge 49 del 1987.

Si ricorda al proposito che le unità tecniche sono istituite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nei paesi dichiarati prioritari, con accreditamento diretto presso i governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione: in esse operano esperti a vario titolo e personale assumibile *in loco*, e sono dirette da un esperto che risponde al capo della competente rappresentanza diplomatica italiana. Tra i principali compiti delle unità tecniche vi è la puntuale informazione della Direzione sulle condizioni che rendano possibili iniziative di cooperazione, nonché la supervisione e il controllo tecnico delle stesse.

In base al **comma 3** il Ministro degli Affari esteri individua le misure più opportune per agevolare l'intervento di organizzazioni non governative a fini umanitari nei paesi di cui al comma 1. Si ricorda che il ruolo delle organizzazioni

non governative è espressamente previsto e disciplinato nella legge italiana sulla cooperazione, la già ricordata legge 49 del 1987.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 750.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, tanto nei paesi di cui al comma 1 quanto in altre aree del mondo.

Dalla relazione illustrativa risulta che nel corso dell'ultimo trimestre del 2013 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in Iraq, Libia, Somalia e Sud Sudan, mediante la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate e con particolare riferimento alla Libia e alla Somalia.

Il **comma 5** prevede l'applicabilità, agli stanziamenti dell'articolo 5 in commento, delle disposizioni del comma 6, art. 6, della legge di bilancio 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 229. Il comma 6 in questione autorizza il Ministro dell'economia delle finanze, su proposta del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, ad apportare variazioni compensative di competenza e di cassa tra i 17 capitoli della cooperazione a dono di cui nella tabella C della legge di stabilità. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 49 del 1987 all'articolo 15, comma 9, primo periodo, ovvero che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

A norma del **comma 6, modificato dalla Camera**, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per le unità tecniche di cui in precedenza o per le sezioni distaccate di esse istituite in altri paesi - come previsto dall'art. 4, comma 2 del regolamento attuativo della legge italiana sulla cooperazione (D.P.R. n. 177 del 1988) -, per il personale inviato in missione nei paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba alloggiare in locali nella disponibilità dell'Amministrazione degli affari esteri, il MAE è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili. Al testo del **presente comma** è stato **aggiunto dalla Camera un ulteriore periodo** per precisare che l'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici, nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*.

A tali spese non si applicano una serie di riduzioni e restrizioni previste negli ultimi anni da numerosi provvedimenti legislativi espressamente richiamati, mentre agli effetti da esse derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa del presente articolo.

Articolo 6

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il **comma 1** dell'articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che 4.000.000 sono destinati all'OPAC/OPCW (l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l'eliminazione del programma chimico siriano; i restanti stanziamenti riguardano borse di studio per studenti siriani, nonché contributi per campagne archeologiche in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria.

Il comma prevede inoltre che, a valere sul medesimo stanziamento e nel periodo di vigenza del provvedimento in esame, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, disporre di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi, nel periodo di applicazione del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 139.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al funzionario è riconosciuta un'indennità pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto dall'art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, nonché il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attività il medesimo comma autorizza il funzionario di avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.

La relazione tecnica specifica che il funzionario, dislocato a Gaziantep, a sud della Turchia, in prossimità del confine con la Siria, ha il compito di assicurare un'interlocuzione italiana nell'ambito degli "Amici della Siria" (collettivo diplomatico internazionale convocato periodicamente sul tema della Siria al di fuori del Consiglio di Sicurezza).

Si ricorda che l'art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al D.P.R., e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il **comma 3** autorizza, per l'ultimo trimestre 2013, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale speciale per il Libano, che ha sede a l'Aja, ha il compito di processare i responsabili dell'attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l'ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l'istituzione. L'Italia è uno dei venticinque paesi contributori del Tribunale.

Il **comma 4** autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia destinato al settore elicotteristico, nonché al Fondo fiduciario NATO Serbia IV finalizzato alla distruzione delle munizioni convenzionali ed esplosivi in eccedenza, e al Fondo fiduciario NATO Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

Per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013, il **comma 5** autorizza una spesa di 151.600 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peacekeeping* e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il **comma 6** integra di 1.500.000 euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992¹⁶, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana.

Il **comma 7** autorizza, per il quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).

Si ricorda che l'Iniziativa Adriatico-Ionica, nata nel 2000 e che ha sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all'Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

Il **comma 8** prevede una spesa, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, di 4.288.027 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.

¹⁶ Legge 6 febbraio 1992 n. 180, *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*.

Come riporta la relazione tecnica allegata al provvedimento, tale spesa è da ripartirsi tra interventi dell'Unità di crisi del Ministero degli esteri, in atto in Iraq, Afghanistan, Libano, Libia e Somalia.

Il **comma 9** autorizza fino al 31 dicembre 2013 una spesa di 1.052.562 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari situate in aree ad alta conflittualità. E' specificato che a tali spese non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 78/2010¹⁷, che fissa al 2% del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La relazione tecnica precisa che si tratta delle sedi in Iraq, Afghanistan, Georgia, Libia, del progetto LIMES di sicurezza informatica e del centro stella SAN (Storage area network) del Ministero degli affari esteri,

Lo stesso comma prevede inoltre rispettivamente: una spesa di 40.000 euro per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza e di una spesa di 395.250 euro affinché il Ministero degli affari esteri provveda, se ragioni di sicurezza lo impongono, alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia.

Il **comma 10** autorizza, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 303.907 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto dall'art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (*v. supra*). Al personale inviato è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

Il **comma 11** autorizza, per l'ultimo trimestre 2013, la spesa di 78.190 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (*ex* PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell'Unione europea, sono attualmente dodici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Unione africana, Bosnia-Erzegovina, Asia centrale, Corno d'Africa, Kosovo, Medio Oriente (nell'ambito del processo di pace), Sud del Caucaso e Georgia, Sponda Sud del Mediterraneo, Sudan e Sahel. Al dodicesimo rappresentante è affidato il tema dei diritti umani.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e

¹⁷ D.L. n. 78/2010, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80% di quella determinata in base all'art. 171 del D.P.R. n. 18 del 1967. Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Si ricorda che l'art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al D.P.R., e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e in altre aree di crisi che si manifestino nel quarto trimestre 2013, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.152 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato D.P.R. n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L'art. 186 del D.P.R. n. 18/1967 prevede che il personale all'estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l'indennità personale è ridotta della metà. L'articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il **comma 11-bis, aggiunto dalla Camera**, precisa che l'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione di cui al presente articolo sono resi pubblici, nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*.

Articolo 7 *(Regime degli interventi)*

Il **comma 1** prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, ovvero del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali, che ha avuto validità dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in *deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali*; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347¹⁸, convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180¹⁹, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E' inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79²⁰, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001²¹, posto in posizione di comando oppure

¹⁸ Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo.

¹⁹ Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

²⁰ Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997.

²¹ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009²².

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008²³ e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010²⁴, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/200 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei

²² Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

²³ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

²⁴ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Il comma 10 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136²⁵, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il **comma 1** dell'art. 7 in commento prevede poi la non applicazione, alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica approvate di recente, a partire dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 95 del 2012²⁶, oltre all'articolo 1, comma 143 della legge di stabilità 2013 (legge 228 del 2012) e all'articolo 1 del decreto legge 101 del 2013²⁷.

Agli effetti (*v. infra*) di tale non applicazione sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Il comma 2, art. 5 del D.L. 95/2012 pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate dalle pubbliche amministrazioni all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale soglia è derogabile, solo nel 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere. E' tuttavia prevista un'ampia serie di deroghe: le principali riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

L'art. 1, comma 143 della legge di stabilità 2013 come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 101/2013 stabilisce che erme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 – si tratta delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

²⁵ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

²⁶ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.**

²⁷ Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera.

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*²⁸, e successive modificazioni, nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi simile oggetto. E' altresì prevista la revoca delle procedure di acquisto iniziate a partire dal 9 ottobre 2012.

La relazione tecnica che accompagna l'A.S. 1015 quantifica le maggiori spese derivanti dalle deroghe previste dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge in commento, e precisamente:

- deroghe ai limiti di spesa per autovetture: 637.280 euro;
- deroghe alle limitazioni per l'utilizzo di contratti a tempo determinato: 280.225 euro;
- deroghe alle limitazioni per il conferimento di incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa: 862.000 euro;
- Complessivamente: 1.779.505 euro

Il **comma 2** contiene una norma di salvaguardia rispetto al periodo successivo alla scadenza (30 settembre 2013) del precedente decreto-legge (227/2012) di proroga delle missioni internazionali e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame.

È inoltre previsto che le somme di cui agli articoli 5 e 6 del precedente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

Infine il **comma 3** prevede l'aggiunta del comma 1-*bis* dopo il primo comma dell'articolo 7-*bis*, **secondo le modifiche introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera-** della legge 185 del 1990²⁹, con il quale si prevede che il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale UAMA del MAE (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento) si suddivide in parte a carico del Ministero della Difesa (competenze fisse continuative) e in parte a carico del Ministero degli affari esteri (competenze accessorie).

Tale comma aggiuntivo era, nel testo proposto dal governo, apposto all'art. 30 della medesima legge.

Si ricorda che l'art. 30 prevede, per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge 185/1990, l'emanazione nel regolamento attuativo della legge di norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni. Il nuovo regolamento di attuazione è stato emanato, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate alla legge 185 del 1990 dal Decreto

²⁸ Legge di contabilità e finanza pubblica.

²⁹ Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

legislativo 105/2012³⁰, con il decreto dei Ministri degli Esteri e della Difesa 7 gennaio 2013, n. 19 – il cui art. 26 disciplina appunto la selezione, lo *status* giuridico e il trattamento economico di detto personale.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 7-*bis* – introdotto nella legge 185/1990 dal richiamato decreto legislativo n. 105/2012 – “l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge”. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'UAMA si avvale anche di personale di altre pubbliche amministrazioni, e in particolare di quella della Difesa.

Secondo la **modifica apportata in sede referente alla Camera**, all'articolo 7, **comma 3**, è stato specificato che la novella alla legge n. 185/1990 ivi contemplata, concernente il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale-UAMA, va inserita all'articolo 7-*bis* anziché all'articolo 30.

Durante l'**esame in sede referente presso la Camera** è stato aggiunto un **comma 3-*bis*** per precisare che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

³⁰ Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Articolo 8 *(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 8, modificato dalla Camera-** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dall'articolo 1 -tranne il comma 25.1 che già reca la copertura- dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del provvedimento è valutato in 265.801.614 euro (**durante l'esame in sede referente alla Camera l'importo era stato modificato a seguito delle modifiche all'art. 1 comma 25 e all'introduzione di un comma 25-bis - poi soppressi- ma durante il nuovo esame in sede referente, a seguito del rinvio alle Commissioni di merito disposto dall'Assemblea, è stato ripristinato quello indicato dal Governo**): tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a) quanto ad euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo missioni di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto ad euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo del MEF per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto ad euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relativamente alla lettera d), la disposizione precisa che, nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili **-come precisato dalla modifica apportata dalla Camera,** di parte corrente- delle missioni di spesa del Ministero

della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera *d*). della dotazione del fondo previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni.

Si ricorda infine che nel disegno di legge di bilancio per il 2014 (A.S. 1121) nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004³¹ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sono appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro.

³¹ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

Articolo 9
(Entrata in vigore)

L'articolo 9 dispone che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<u>77</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
<u>78</u>	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
<u>79</u>	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
<u>80</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"
<u>81</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
<u>82</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<u>83</u>	Dossier	Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)
<u>84</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".